



ALESSANDRIA Informa

Newsletter informativa di CNA ALESSANDRIA: Via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria tel. 0131 253506

a cura di Marco Parola, CNA Piemonte

SOMMARIO

Trasporto merci obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti

Prevenzione incendi: le procedure per l'installazione di impianti fotovoltaici

DURC interno negativo: da gennaio 2015 invio dei preavvisi

Bando Inail-Fipit 2014 : al 15 gennaio 2015 le domande

Nuovo Regolamento UE 1169/2011 etichettatura alimenti

CNA ALESSANDRIA

Sede provinciale

via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria – tel. 0131 253506 – fax 0131 254172 alessandria@cna.it
alessandria.epasa@cna.it

Sedi territoriali

Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 312192 consorzio.serv@virgilio.it

Casale Monferrato, strada per Valenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 462911 – fax 0142 75803

amministrazione@uniartcasale.it

Cerrina, via Nazionale 52 – cap 15020 – tel. e fax 0142 94258
m.negrì@virgilio.it

Novi Ligure, corso Piave 60 – cap 15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 716152 info@cnanovi.it

Ovada, via Dania 8 – cap 15076 – tel. 0143 80198 – fax 0143 833327
gastaldo@cnaovada.it

Tortona, via Guala 69 – cap 15057 – tel. 0131 819911 – fax 0131 819912
ciat.tortona@tin.it

Valenza, via Orefici 4 – zona Coinor – cap 15048 – tel. 0131 95384-1 – fax 0131 941443
gmaranzana@valenza.cna.it

Sede CogartCna

Alessandria Zona, via Gramsci 59/a – cap 15121 – tel. 0131 246854 – fax 0131 346802

Trasporto merci obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti

Convertito in Legge il decreto legge 133 del 12 settembre 2014, il cosiddetto sblocca Italia, nel quale sono presenti importanti disposizioni del settore autotrasporto.

Tra questi la tracciabilità dei flussi finanziari, con il divieto di pagamento in contanti delle prestazioni di autotrasporto.

La disposizione impone agli attori che operano all'interno della catena logistica dei trasporti di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni, bonifici bancari o postali), per adempiere al pagamento di un contratto di trasporto.

In particolare, l'articolo 32 bis al comma 4, recita quanto segue: "al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indi-

pendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni".

Prevenzione incendi, quali: le procedure da seguire in caso di installazione di impianti fotovoltaici

Il D.P.R. 151/2011 definisce le modalità operative, le procedure e le semplificazioni di prevenzione incendi per le attività assoggettate (divise nelle categorie A, B e C), in relazione al rischio incendio connesso.

In linea generale gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Tuttavia, se l'installazione dell'impianto a servizio di un'attività comporta un aggravio del preesistente livello di rischio, gli adempimenti da seguire sono quelli previsti

dal regolamento antincendio.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno fornisce nuovi chiarimenti relativamente ai casi e alle attività in cui devono essere attivate le procedure previste dall'art. 3 o dall'art. 4 del D.P.R. 151/2011, al fine del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

In particolare, con la recente nota prot. 12678 del 28 ottobre 2014, il Ministero precisa che gli adempimenti da seguire sono riferiti:

§ all'art. 3 del DPR 151/2011 se, dalla valutazione del rischio incendio per attività di categoria B o C, si evidenzia un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici

§ all'art. 4 del DPR 151/2011, per le attività di categoria A, B e C per le quali dall'analisi del rischio non risulta un'incidenza notevole in seguito all'installazione di un impianto fotovoltaico

Pertanto, nel secondo caso è sufficiente presentare la SCIA con l'asseverazione a firma di un tecnico abilitato, a cui sono allegata relazione tecnica ed elaborati grafici conformi e certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, a firma di un professionista antincendio.

DURC interno negativo: chiarimenti sul mancato pagamento delle sanzioni: da gennaio 2015 invio dei preavvisi

L'INPS, con messaggio n. 9152 del 26 novembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di regolarizzare un DURC interno negativo e ha reso noto che dal gennaio 2015 saranno riprese le attività di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.

Per quanto concerne il computo del termine per regolarizzare il versamento in caso di ricevimento del preavviso di DURC interno negativo, viene precisato che i 15 giorni decorrono secondo le seguenti indicazioni:

- qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l'attività di regolarizzazione s'intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo

entro il primo giorno successivo non festivo;
- il giorno di notifica non si computa.

Per quanto riguarda il mancato pagamento delle sanzioni, l'INPS richiama il principio in base al quale, ai fini della acquisizione della condizione di regolarità negli adempimenti contributivi, è necessario che siano versati, contestualmente alla contribuzione, anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro riceva un preavviso di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare - entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso - l'importo delle sanzioni, affinché possa essere formato il DURC interno positivo e possano quindi essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il preavviso.

Al fine di consentire l'adeguamento a tale principio, considerato che lo stesso non è stato richiamato nei precedenti messaggi che hanno illustrato il nuovo sistema del DURC interno, e che i preavvisi finora notificati non lo hanno espressamente richiamato, l'INPS dispone che i datori di lavoro, che abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma non anche le sanzioni, potranno effettuare il versamento del residuo debito a titolo di sanzioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio al fine di conseguire l'annullamento del DURC interno negativo.

A fine messaggio l'INPS comunica inoltre che, in considerazione dei molteplici adempimenti in scadenza per la fine dell'anno, è rinviato al mese di gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.

Bando Inail-Fipit 2014 : al 15 gennaio 2015 la presentazione delle domande

Slitta dal 3 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015 la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al bando INAIL FIPIT 2014, che finanzia le piccole e micro imprese operanti nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo ha stabilito una determina del Direttore centrale Prevenzione n. 83 del 28 novembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014.

Contestualmente, sono prorogati anche il termine per la pubblicazione sul sito INAIL della composizione delle Commissioni (che slitta al 27 gennaio 2015) e il termine di 180 giorni per l'attività istruttoria delle Commissioni (differito al 30 gennaio 2015).

Si ricorda che il bando INAIL-FIPIT (Finanziamento alle imprese per progetti di innovazione tecnologica), emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, mette a disposizione 30 milioni di euro (ripartiti tra i 3 settori di attività) a sostegno di progetti di innovazione tecnologica diretti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle micro e piccole imprese dei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

A tal fine, le imprese interessate dovranno seguire la procedura informatica indicata nella sezione Servizi on line del portale INAIL, previa registrazione.

La domanda dovrà essere inoltrata, insieme alla documentazione richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della struttura regionale o provinciale competente, indicando come oggetto "Bando FIPIT".

Regolamento UE 1169/2011: informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il 13 dicembre rappresenterà una data molto importante poiché entreranno in vigore le nuove regole contenute nel Regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e modificanti le legislazioni esistenti.

L'obbligo di fornire le informazioni nutrizionali si applicherà invece dal 13 dicembre 2016. Rispetto alla normativa precedente, sono state apportate le seguenti modifiche: informazione nutrizionale obbligatoria per gli alimenti trasformati; etichettatura di origine obbligatoria per le carni non trasformate, derivate dalla specie suina, ovina, caprina e di volatili; messa in rilievo degli allergeni, come ad esempio noccioline o latte tra gli ingredienti; migliore leggibilità, ad esempio carattere minimo del testo e copertura, attraverso i requisiti sulle informazioni relative agli allergeni, anche degli alimenti sfusi, inclusi quelli venduti nei risto-

ranti e nei bar.

Indicazioni sulla presenza di allergeni: necessarie anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti sfusi oppure somministrati nei ristoranti o nelle mense

Tabella con dichiarazione nutrizionale obbligatoria: dal 2016 dovrà contenere le informazioni sul contenuto energetico e le percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100g o per 100ml di prodotto e potranno essere espresse anche in porzioni

Etichette più leggibili con dimensione minima dei caratteri tipografici

Data di scadenza: dovrà essere riportata oltre che sull'imballo esterno, anche sull'incarto interno dei prodotti confezionati singolarmente

Divieto di indicazioni fuorvianti sulle confezioni: aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore.

Tutte le etichette dovranno riportare come già accade, denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti e relativa quantità, quantità netta dell'alimento, scadenza o termini di conservazione, nome o ragione sociale dell'operatore che commercializza l'alimento, istruzioni per l'uso, volume alcolometrico solo nel caso di prodotti contenenti più dell'1,2% di alcool